

ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI  
E DI POLITICA AGRARIA



Incontro:

Il nuovo pacchetto qualità.  
Innovazioni normative tra criticità e opportunità

11 febbraio 2025

*Relatori*

Alessandra Di Lauro e Sonia Carmignani (coordinatori), Eugenio Pomarici,  
Alessandra Tommasini, Monica Minelli, Nicola Lucifero,  
Maria Cristina Baldini, Paolo Veronesi, Francesco Aversano,  
Giovanni Cirillo, Ester Latorre, Laura Carrara, Omar Cesana

## Sintesi

Il 23 aprile 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in nuovo Regolamento (UE) 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche e sulle altre indicazioni di qualità, in applicazione dal 13 maggio 2024. Si tratta di una disciplina originale e innovativa, che conferma – già nella scelta della base giuridica (l'art. 43.2. TFUE sul perseguimento degli obiettivi della politica comune dell'agricoltura e della pesca, e l'art. 118 TFUE sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale) – la capacità espansiva della Politica Agricola Comune, che dalle regole di produzione si estende a comprendere le regole di comunicazione nel mercato, in una dimensione che non è soltanto europea, ma sempre più investe l'intero mercato globale. Le novità introdotte sono numerose, nel merito, nelle procedure, e nel disegno istituzionale. Un primo elemento va sottolineato: la dichiarata ambizione sistemica del legislatore europeo, che dopo aver unificato nel 2012 DOP, IGP, e STG, e collocato in un unico testo normativo anche gli altri regimi di qualità, prosegue oggi lungo questo percorso, accogliendo nel nuovo regolamento sui prodotti di qualità anche i vini e le bevande spiritose, sin qui tradizionalmente oggetto di testi normativi formalmente (e in più punti anche sostanzialmente) separati e distinti. Tutto ciò ha, fra l'altro, conseguenze rilevanti per il settore del vino, a cominciare dalla generalizzata applicazione della tutela ex officio, che il Regolamento del 2012 aveva introdotto con formula innovativa ma limitata alle sole DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari, e che oggi è estesa anche al vino e alle bevande spiritose. All'interno di questo approccio unitario e sistemico, le novità sono numerose, nel merito e sul piano istituzionale e dei procedimenti. L'incontro organizzato dall'Accademia dei Georgofili, con la collaborazione delle Associazioni operanti nel settore, e con il coinvolgimento di studiosi della materia, esaminerà le principali novità e criticità poste dal Regolamento.

FERDINANDO ALBISINNI<sup>1</sup>

*Il tema: la dimensione condivisa del nuovo Pacchetto Qualità*

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili

Il Nuovo Pacchetto Qualità, introdotto con il Reg. (UE) 2024/1143, si caratterizza per la dichiarata ambizione sistemica, che raccoglie in un unico testo la disciplina di tutti i prodotti di qualità, agroalimentari, vino e bevande alcoliche, superando antiche differenziazioni.

Le novità sono numerose. Il nuovo regolamento mantiene la consolidata plurima base giuridica, comprendente sia la PAC che la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, e assegna rilievo centrale ai temi della sostenibilità, del governo del mercato, della tutela delle denominazioni, e del trattamento e protezione dei dati.

All'interno della prospettiva sistemica e unificante così introdotta, il nuovo Regolamento si propone come Regolamento di valori e di regole, e insieme di istituzioni e di procedimenti.

Ne emerge un modello originale di governo, che attribuisce nuove responsabilità alle collettività dei produttori, chiamate a scelte di sostenibilità e insieme a scelte di mercato, anche in ciò innovando profondamente rispetto alla precedente disciplina.

Le relazioni che verranno presentate in questo incontro esamineranno tali novità secondo differenziate prospettive, consentendo una lettura unitaria di una disciplina in cammino, che sempre più si propone come laboratorio di innovazione.

*The New Quality Package, introduced by Reg. (EU) 2024/1143, is characterized by the declared systemic ambition, which rules in a single text all quality products, agri-food, wine and alcoholic beverages, overcoming ancient differentiations.*

*There are many new features. The new regulation maintains the consolidated multiple legal basis, including both the CAP and the protection of intellectual property rights, and assigns central importance to the issues of sustainability, market governance, protection of IGs, and data processing and protection.*

*Within the systemic and unifying perspective thus introduced, the new Regulation proposes itself as a Regulation of values and rules, and a set of institutions and procedures.*

*An original model of governance emerges, which attributes new responsibilities to the communities of producers, called upon to adopt decisions and practices on*

*sustainability and market choices, with strong innovation when compared to the previous discipline.*

*The papers that will be presented in this meeting will examine these innovations from different perspectives, allowing a unitary reading of a discipline in progress, which increasingly proposes itself as a laboratory of innovation.*

EUGENIO POMARICI<sup>1</sup>

*Sostenibilità e qualità multidimensionale nel nuovo “Pacchetto Qualità”:  
strumenti e criticità*

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili; Università di Padova

Il nuovo regolamento (UE) 2024/1143 sulle Indicazioni Geografiche (IG) amplia (articolo 7) la definizione di qualità per questi prodotti: da una visione monodimensionale legata agli aspetti organolettici, a una qualità tetradimensionale che comprende la sostenibilità sociale, economica e ambientale.

Il regolamento sollecita i produttori di IG a elaborare strategie di sostenibilità, consentendo di rendere vincolanti alcune pratiche attraverso il disciplinare di produzione. Viene richiesto uno sforzo collettivo, che potrebbe essere facilitato dalla nuova disciplina sui gruppi di produttori. L'adozione di strategie di sostenibilità non è obbligatoria, ma queste potrebbero diventare un fattore competitivo cruciale per le IG.

Il perseguimento di obiettivi di sostenibilità comporta tuttavia diverse criticità: la sostenibilità ambientale richiede investimenti e supporto di ricerca e consulenza; quella economica, richiede procedure efficaci per rendere operative le modifiche normative introdotte con il reg. (UE) 2021/2117 e analisi approfondite dei costi dei diversi attori dell'offerta; per la sostenibilità sociale, la sfida riguarda la garanzia delle eque condizioni di lavoro della manodopera avventizia.

Il regolamento introduce la possibilità di redigere da parte delle IG relazioni sulla sostenibilità basate su informazioni verificabili; questo rende auspicabili linee guida nazionali e la definizione di uno standard unico di certificazione di sostenibilità per le IG.

*The new regulation (EU) 2024/1143 on Geographical Indications (GIs) expands (Article 7) the definition of quality for these products: from a one-dimensional view linked to organoleptic aspects, to a four-dimensional quality that includes social, economic, and environmental sustainability.*

*The regulation encourages GI producers to develop sustainability strategies, allowing certain practices to become binding through the production specification. It requires a collective effort, which could be facilitated by the new discipline on producer groups. The adoption of sustainability strategies is not mandatory, but these could become a crucial competitive factor for GIs.*

*However, pursuing sustainability objectives involves several critical issues: environmental sustainability requires investments and support for research and consulting; economic sustainability requires effective procedures to implement the regulatory changes introduced with Reg. (EU) 2021/2117 and in-depth analysis of costs for different supply chain actors; for social sustainability, the challenge concerns ensuring fair working conditions for seasonal workers.*

*The regulation introduces the possibility for GIs to draw up sustainability reports based on verifiable information; this makes desirable national guidelines and the definition of a single sustainability certification standard for GIs.*

ALESSANDRA TOMMASINI<sup>1</sup>

*Gruppi di produttori nel Reg. (UE) 2024/1143: il rafforzamento di poteri e responsabilità è davvero efficace?*

<sup>1</sup> Università di Messina

Il reg. (UE) 2024/1143, con l'intento di razionalizzare il settore delle Indicazioni geografiche e di intensificarne la protezione, ha consolidato poteri già riconosciuti e affidato nuove responsabilità ai gruppi di produttori, attribuendo loro un ruolo primario non solo nella regolamentazione del mercato legato alla commercializzazione dei prodotti di qualità, ma, anche, nella realizzazione delle finalità della PAC oltre che degli obiettivi di sostenibilità fissati dal Green Deal e dalla Strategia From Farm to Fork. La centralità dei gruppi di produttori (in particolare, se riconosciuti) ha -inevitabilmente- determinato un nuovo assetto nei rapporti con le Istituzioni (Commissione e Stati membri). L'ampia autonomia contrattuale delle OP, derivante dal rafforzamento di poteri e responsabilità, infatti, non può che essere soggetta a una stretta vigilanza da parte dei soggetti istituzionali posti a garanzia del corretto funzionamento del mercato (significativa, ad esempio, è la circostanza che – nel recepire la riforma – gli Stati membri potranno entrare nel merito della struttura delle organizzazioni stesse). Resta da verificare come i singoli ordinamenti nazionali daranno attuazione alle previsioni del legislatore europeo e se, nel lungo termine, si potrà assistere a una limitazione delle criticità che – fino ad oggi – hanno condizionato l'effettiva operatività dei gruppi di produttori.

*Reg. (EU) 2024/1143, with the intention of rationalising the Geographical Indications sector and intensifying its protection, has consolidated already recognised powers and entrusted new responsibilities to producer groups, giving them a primary role not only in regulating the market linked to the marketing of quality products, but also in achieving the aims of the CAP as well as the sustainability objectives set by the Green Deal and the From Farm to Fork strategy. The centrality of producer groups (particularly if they are recognised) has -inevitably- led to a new set-up in relations with the institutions (Commission and Member States). The broad contractual autonomy of POs, deriving from the strengthening of powers and responsibilities, in fact, cannot but be subject to close supervision by the institutional subjects placed to guarantee the proper functioning of the market (significant, for example, is the circumstance that - in transposing the reform - the Member States will be able to enter into the merits of the structure of the organisations themselves). It remains to be seen how the individual national legal systems will implement the provisions of the European legislator and whether, in the long term, we will see a limitation of the criticalities that – until today – have conditioned the effective operation of producer groups.*

MONICA MINELLI<sup>1</sup>

*Sovrapponibilità tra marchi e Indicazioni Geografiche: possibilità o preclusioni nel nuovo Regolamento 1143/2024*

<sup>1</sup> Foro di Roma

Il modello di tutela sui generis riconducibile al diritto della proprietà intellettuale accordato dal legislatore europeo alle Indicazioni Geografiche è sempre stato oggetto di studio e acceso dibattito, soprattutto negli ordinamenti dei Paesi che a tale diritto di proprietà riconoscevano una protezione adeguata, ma non sempre efficace. Ne è prova l'aumento esponenziale delle registrazioni di marchi collettivi e non, che riproducono il nome o elementi che identificano una determinata IG agli occhi del consumatore, e del progressivo intervento dei giudici in relazione al contenuto della protezione e della funzione che i segni assumono sul mercato.

La relazione e la complementarità tra diritti di proprietà intellettuale differenti e meritori di tutele diverse appare ribadita nel Regolamento 1143/2024 a favore delle IG poiché espressione di «una delle maggiori risorse dell'Unione».

*The sui generis protection model granted by the European law to Geographical Indications (GIs), has consistently been the subject of study and debate, particularly in coun-*

*tries that have recognized such property rights but have not always provided effective protection. This This is demonstrated by the exponential rise in the registration of both collective and individual trademarks that convey the name or elements identifying a specific GI in the eyes of consumers, as well as the increasing involvement of courts in interpreting the scope of protection and the role these signs play in the market.*

*The relationship and complementarity between different intellectual property rights, each deserving distinct protection, seems to be reinforced in Regulation 1143/2024, which recognizes GIs as an expression of «one of the biggest assets that the Union has».*

NICOLA LUCIFERO<sup>1</sup>

*Le peculiarità del settore del vino*

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili; Università di Firenze

La relazione si propone di mettere in luce la portata degli interventi normativi che l'entrata in vigore del reg. (UE) 2024/1143 ha determinato per il settore del vino muovendo dalla considerazione che il comparto vitivinicolo conservava (e in parte conserva ancora) una disciplina specifica relativa alle indicazioni di qualità contenuta nel reg. (UE) 1308/2013, segnatamente agli artt. 92 ss., distinta rispetto ai prodotti agricoli i cui regimi di qualità erano invece contenuti nell'abrogato reg. (UE) 1151/2012.

L'indagine si articola attraverso una ricostruzione di ordine sistematico dell'evoluzione della disciplina del settore vitivinicolo con particolare riferimento alle disposizioni sulla qualità con il fine di mettere in luce la portata delle diverse novità introdotte dal reg. (UE) 2024/1143 con riferimento alle regole che investono la produzione del vino e il mercato. Particolare attenzione viene rivolta al piano istituzionale che il regolamento sui regimi di qualità delinea in linea con l'evoluzione della Pac assegnando un ruolo agli Stati membri con riferimento ai controlli e alla tutela delle indicazioni geografiche e, più in dettaglio, ai produttori che agiscono collettivamente (i c.d. "Gruppi di produttori") nella gestione dei loro vini di qualità.

L'obiettivo della relazione resta duplice: cogliere la portata degli interventi che hanno innovato la disciplina della qualità per il settore del vino, e valutarne la ricaduta sul settore.

*The speech aims to highlight the regulatory interventions of the UE law that entered into force with the Regulation (EU) 2024/1143 that has determined in the wine*

*sector starting from the consideration that the wine sector retained (and partly still retains) a specific discipline relating to quality indications contained in Regulation (EU) 1308/2013 in Articles 92 et seq. different from agricultural products whose quality regimes were instead contained in the repealed Regulation (EU) 1151/2012.*

*The study is structured through a systematic reconstruction of the evolution of the discipline of the wine sector with reference to the provisions on quality with the aim of highlighting the scope of the various innovations introduced by Regulation (EU) 2024/1143 with reference to the rules of production and those of the market. A specific focus is given to the institutional plan that the regulation on quality schemes outlines in line with the evolution of the CAP by assigning a role to the Member States with reference to the controls and protection of geographical indications and, more specifically, to the producers who act collectively (so called “Producers Group”) in the management of their quality wines.*

*The final goal of this presentation remains twofold: to grasp the scope of the interventions that have innovated the quality discipline for the wine sector, and to evaluate their impact on the sector.*

MARIA CRISTINA BALDINI<sup>1</sup>

*Prodotti trasformati nel Reg. (UE) 2024/1143. L'importanza di una corretta citazione e uso delle DOP/IG*

<sup>1</sup> Studio Torta S.p.A - UGIVI

Negli ultimi anni si è consolidato il rapporto fra il sistema delle DOP IGP e l'industria/l'artigianato alimentare che hanno mostrato un interesse crescente verso questo comparto perché consente di attirare segmenti di consumatori sempre più ampi, imporsi sul mercato con prezzi più elevati e caratterizzare il proprio prodotto rispetto al territorio, sfruttando così il cd “Country of Origin Effect”.

L'intervento della dott.sa Baldini ha lo scopo di esaminare l'evoluzione legislativa europea che ha portato all'articolo 27 del Regolamento EU 2024/1143 dell'11 aprile 2024: al 1 comma ha stabilito le regole per l'utilizzo di una DOP/IG come ingrediente in un prodotto trasformato nella relativa etichettatura o materiale pubblicitario. In particolare, il prodotto trasformato non deve contenere altri prodotti comparabili all'ingrediente designato dalla DOP/IG, l'ingrediente designato dalla DOP/IG deve essere utilizzato in quantità sufficienti a conferire una caratteristica essenziale al prodotto trasformato in questione e la percentuale dell'ingrediente designato dalla DOP/IG geografica nel prodotto trasformato deve essere indicata in etichetta.

Interessante anche analizzare l'esperienza italiana: il relativo quadro giuridico è meno generico di quello europeo in quanto nel corso degli anni la collaborazione tra Consorzi di tutela, il mondo dell'industria alimentare e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ha portato alla stesura di linee guida efficaci per un corretto uso delle DOP/IG nei prodotti trasformati.

*In recent years, the relationship between the PDO/GI system and the food industry/craft has been consolidated, which have shown a growing interest in this sector because it allows them to attract increasingly larger segments of consumers, to establish themselves on the market with higher prices and to characterize their products with respect to the territory, thus exploiting the so-called "Country of Origin Effect".*

*The speech aims to examine the European legislative evolution that led to Article 27 of EU Regulation 2024/1143 of 11 April 2024: in paragraph 1, it establishes the rules for the use of a PDO/GI as an ingredient in a processed product in the related labelling or advertising material. In particular, the processed product must not contain other products comparable to the ingredient designated by the PDO/GI, the ingredient designated by the PDO/GI must be used in quantities sufficient to confer an essential characteristic to the processed product in question and the percentage of the ingredient designated by the geographical PDO/GI in the processed product must be indicated on the label.*

*It is also interesting to analyse the Italian experience: the relative legal framework is less generic than the European one, since over the years the collaboration among Consortia, the world of the food industry and the Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policies has led to the drafting of effective guidelines for the correct use of PDO/GI in the processed products.*

PAOLO VERONESI<sup>1</sup>

*La tutela delle indicazioni geografiche e il loro rapporto con i marchi alla luce del Regolamento (UE) 2024/1143*

<sup>1</sup> Società Italiana Brevetti S.p.A. - UGIVI

Il Regolamento (UE) 2024/1143 ha introdotto significative novità nella protezione delle Indicazioni Geografiche ("IG"). Per la prima volta sono stati definiti i concetti di evocazione e comparabilità dei prodotti, seppur nei "considerando" del Regolamento. Un'occasione mancata è invece rappresentata

dall'attuale formulazione dell'art. 36 del nuovo Regolamento. L'Ufficio Marchi dell'Unione Europea (EUIPO) ritiene che l'art. 36 permetta il deposito di marchi individuali che contengono o evocano IG, a condizione che la domanda di registrazione sia limitata a prodotti conformi al disciplinare dell'IG in questione. Tuttavia, il caso T-239/23 (NERO CHAMPAGNE) pendente davanti al Tribunale dell'Unione Europea potrebbe ridefinire questa prassi. Degno di nota è anche l'art. 31, 1° comma, sull'esame degli impedimenti assoluti alla registrazione di marchi in conflitto con IG anteriori da parte dei vari Uffici marchi. Ora l'esame degli impedimenti assoluti è basato sull'art. 26 del nuovo Regolamento senza alcun riferimento ai prodotti e/o servizi rivendicati dal marchio in conflitto con l'IG anteriore. La tutela delle IG è stata estesa ai nomi a dominio accessibili nell'Unione Europea, con un sistema di condivisione delle informazioni e di allarme gestito dall'EUIPO. È stata prevista la tutela ex officio per tutte le IG, estendendo questa protezione anche ai prodotti vitivinicoli e alle bevande spiritose.

*Regulation (EU) 2024/1143 has introduced significant changes in the protection of Geographical Indications ('GIs'). For the first time, the concepts of evocation and comparability of products have been defined, albeit in the Regulation's 'recitals'. A missed opportunity, however, is the current wording of Article 36 of the new Regulation. The European Union Trademark Office (EUIPO) considers that Article 36 allows the filing of individual trademarks containing or evoking GIs, provided that the application for registration is limited to products complying with the specification of the GI in question. However, case T-239/23 (NERO CHAMPAGNE) pending before the General Court of the European Union may redefine this practice. Also noteworthy is Article 31(1) on the examination of absolute grounds for refusal of registration of marks in conflict with earlier GIs by the various trade mark offices. Now the examination of absolute grounds for refusal is based on Article 26 of the new Regulation without any reference to the goods and/or services covered by the trade mark in conflict with the earlier GI. The protection of GIs has been extended to domain names accessible in the European Union, with an information sharing and alert system managed by the EUIPO. Ex officio protection is provided for all GIs, extending this protection also to wine and spirits products.*

FRANCESCO AVERSANO<sup>1</sup>

*Nuovo pacchetto qualità: l'indifferibile riforma dei modelli punitivi*

<sup>1</sup> Accademia dei Gergofili; Università di Napoli Federico II

L'evoluzione normativa europea relativa al “pacchetto qualità” solleva rilevanti questioni applicative nel settore agroalimentare, influenzando anche i criteri nazionali di integrazione dei modelli sanzionatori.

In questo contesto, il principio di conformazione si conferma essenziale per l'adeguamento delle fattispecie nazionali che, pur datate, mantengono un ruolo chiave nella tutela delle indicazioni geografiche e della lealtà commerciale.

L'adozione di un approccio sistemico rappresenta, dunque, un passaggio preliminare fondamentale per l'elaborazione delle misure afflittive, poiché il confronto con i provvedimenti europei in materia di Food Law risulta determinante nella selezione delle fonti, soprattutto nel quadro normativo sulla qualità, quando queste contribuiscono all'integrazione delle disposizioni sanzionatorie interne. Tuttavia, ciò non esclude la necessità di una riforma urgente dell'impianto punitivo, considerando gli strumenti di contrasto già previsti nell'ambito del controllo ufficiale.

*The evolution of European legislation regarding the “quality package” raises important application issues in the agri-food sector, also influencing the national criteria for integrating sanctioning models.*

*In this context, the principle of conformity is confirmed as essential for the adaptation of national cases which, although dated, maintain a key role in the protection of geographical indications and commercial fairness.*

*The adoption of a systemic approach therefore represents a fundamental preliminary step for the development of punitive measures, since comparison with European provisions on Food Law is crucial in the selection of sources, especially in the regulatory framework on quality, when these contribute to the integration of internal sanctioning provisions. However, this does not exclude the need for an urgent reform of the punitive system, considering the contrast tools already provided for in the area of official control.*

GIOVANNI CIRILLO<sup>1</sup>*Prodotti di qualità e protezione dei dati personali*<sup>1</sup> Università di Roma 3

Regolamento (UE) 2024/1143, un rilievo significativo assume l'introduzione di talune disposizioni specificamente dedicate al tema della protezione dei dati. Difatti, lo svolgimento delle procedure di registrazione, modifica e cancellazione delle indicazioni di qualità può, di frequente, implicare il trattamento di dati personali, come nomi e recapiti di persone fisiche.

Emergono, così, diverse questioni in ordine all'interazione tra la disciplina sui prodotti di qualità e il quadro normativo in materia di privacy e data protection, su cui ha avuto occasione di esprimersi, a seguito della presentazione della Proposta, anche il Garante europeo della protezione dei dati (EDPS).

Il legislatore del "nuovo Pacchetto Qualità", dunque, si è anzitutto premurato di ribadire, da un lato, la caratura di diritto fondamentale della protezione dei dati personali e, dall'altro, la piena operatività, anche in tale contesto, del Regolamento (UE) 2018/1725 (EUDPR) e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Le principali problematiche che il legislatore europeo ha tentato di affrontare, mediante specifiche previsioni di cui il presente intervento tenta di offrire una prima lettura, concernono diversi profili inerenti all'individuazione della base giuridica del trattamento e delle operazioni in cui questo possa manifestarsi, al ruolo assolto da ciascuno dei soggetti coinvolti, alle categorie di dati personali trattati e al periodo di conservazione in caso di cancellazione.

*Among the innovations introduced by Regulation (EU) 2024/1143, particular significance must be given to specific provisions dedicated to data protection. Indeed, carrying out procedures for registration, amendment or cancellation of quality indications frequently involves the processing of personal data, such as names and contact details of individuals.*

*This raises several issues regarding the interaction between the regulation of quality products and the legal framework on privacy and data protection, a topic on which the European Data Protection Supervisor (EDPS) also had the opportunity to express its views following the presentation of the Proposal.*

*The legislator of the "new Quality Package" has therefore taken care to reaffirm, on the one hand, that the protection of personal data is a fundamental right and, on the other, the full applicability, even in this context, of Regulation (EU) 2018/1725 (EUDPR) and Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).*

*The main issues that the European legislator has sought to address, through specific provisions which are subject to a preliminary analysis in this contribution, concern various aspects regarding the identification of the legal basis for the processing of personal data and the operations in which it may take place, the role played by each of the involved parties, the categories of personal data processed and the retention period in the event of cancellation.*

ESTER LATORRE<sup>1</sup>

*Le competenze della Commissione Europea nel procedimento di registrazione dei toponimi dei prodotti alimentari*

<sup>1</sup> Università del Piemonte orientale

La relazione propone un'analisi delle competenze conferite alla Commissione europea nell'ambito dei procedimenti di registrazione delle DOP e IGP, con particolare riferimento al Reg. (UE) n. 2024/1143 e alla giurisprudenza della Corte di giustizia UE. Il citato regolamento, nel delineare il nuovo quadro normativo applicabile, ha attribuito alla Commissione un ruolo cardine nel garantire la conformità delle domande di registrazione alle disposizioni europee e nel risolvere eventuali conflitti tra le denominazioni già registrate e quelle oggetto di nuove richieste.

Successivamente ci si focalizzerà sulle pertinenti pronunce dei giudici di Lussemburgo e, in particolare, sulla sentenza della Corte del 4 ottobre 2024 sul caso Jambon de Corse (Causa C-579/23). Al suo interno, invero, è stato definito il grado di autonomia della Commissione nel valutare le domande di registrazione, che si estende al punto di poter derogare ai giudicati nazionali.

Tale prerogativa, piuttosto incisiva, può essere letta con una doppia lente: se è vero che, da un lato, essa appare essenziale per preservare l'uniformità e consolidare il sistema di qualità europeo, è altrettanto vero che, dall'altro, pone dubbi circa l'autorevolezza del giudicato interno e compromette il delicato equilibrio fra l'esigenza di armonizzazione e il riconoscimento delle prerogative statali.

Si proporranno in conclusione talune riflessioni in merito al bilanciamento fra ruolo della Commissione, tradizioni giuridiche nazionali e aspettative legittime degli operatori economici.

*This paper aims to provide an in-depth analysis of the competences conferred upon the European Commission in the registration procedures for PDO and PGI, with*

*particular reference to Reg. (EU) No 2024/1143 and the case law of the European Court of Justice. The aforementioned regulation, in outlining the new applicable legal framework, has entrusted the Commission with a pivotal role in ensuring that registration applications comply with EU provisions and in resolving any conflicts that may arise between already registered designations and those subject to new requests.*

*The discussion will then focus on relevant rulings by the Luxembourg judges, particularly the Court's judgment of 4 October 2024 in the Jambon de Corse case (Case C-579/23).*

*In this ruling, the Court clarified the range of autonomy enjoyed by the Commission in assessing registration applications, which reaches the extent of overriding national judicial decisions.*

*This rather incisive prerogative lends itself to a dual reading: on the one hand, it is essential for preserving uniformity, consolidating the European quality scheme; on the other hand, it raises concerns regarding the authority of domestic judgments and compromises the sensitive balance between the need for harmonization and the recognition of national prerogatives.*

*Accordingly, the paper will conclude with reflections on the balance between the Commission's role, national legal traditions and the legitimate expectations of stakeholders.*

LAURA CARRARA<sup>1</sup>

*Il mercato e il nuovo ruolo dei Gruppi di produttori*

<sup>1</sup> Università di Ferrara

Il nuovo Regolamento sulle Indicazioni Geografiche (IG) rafforza il ruolo dei gruppi di produttori agroalimentari, attribuendo loro una funzione poliedrica e di "governance". Ciò implica la capacità di prendere decisioni strategiche per proteggere la posizione dei produttori di IG, ivi incluse la gestione della qualità, la difesa del valore del prodotto e la protezione contro pratiche dannose. Tra i poteri conferiti dalla normativa in commento, spicca la possibilità di interferire sui prezzi, adottare misure per promuovere i prodotti e contrastare pratiche che ne riducono il valore.

Tuttavia, emergono criticità legate alla mancanza di criteri chiari per definire il concetto di "svalorizzazione" e come i consorzi possano intervenire nella regolazione dei prezzi con la possibilità anche di porsi in conflitto con le normative antitrust. In tal contesto, infatti, un'applicazione troppo rigida delle regole da ultimo introdotte rischia di allontanare i grandi distributo-

ri dalla vendita/promozione delle IG e, conseguentemente, di danneggiare i consorziati e le stesse IG.

Pertanto, pur essendo legittimi gli obiettivi di protezione della qualità e della reputazione del prodotto, è essenziale che non vengano compromesse le dinamiche concorrenziali del mercato. Di qui, la necessità di porsi interrogativi sui limiti di legittimità delle pratiche di ingerenza dei consorzi nell'attività economica altrui, sulla definizione di pratiche e/o prezzi "svalutativi" e sui mezzi coercitivi che i consorzi possono applicare nei confronti di soggetti esterni.

*The new Regulation on Geographical Indications (GIs) strengthens the role of agri-food producer groups by assigning them a multifaceted function of "governance." This entails the ability to make strategic decisions to protect the position of GI producers, including quality management, defence of product value, and protection against harmful practices. Among the powers conferred by the regulation, the ability to influence prices, adopt measures to promote products, and counteract practices that diminish their value stands out.*

*However, there are critical issues regarding the lack of clear criteria for defining the concept of "devaluation" and how consortia can intervene in price regulation, potentially leading to conflicts with antitrust regulations. In this context, an overly rigid application of the recently introduced rules risks distancing major distributors from selling/promoting GIs and, consequently, damaging both the consortium members and the GIs themselves.*

*Therefore, while the objectives of protecting quality and product reputation are legitimate, it is essential that market competition dynamics are not compromised. This raises the need to question the limits of legitimacy concerning the interventionist practices of consortia in the economic activities of others, the definition of "devaluing" practices and/or prices, and the coercive measures consortia may apply to external parties.*

OMAR CESANA<sup>1</sup>

*Specialità Tradizionali Garantite: nuove prospettive o un'occasione mancata?*

<sup>1</sup> Università di Roma 3

La recente emanazione del Reg. (UE) 2024/11431, oltre a offrire sistematicità alla materia delle Indicazioni Geografiche, è intervenuta sul regime delle Specialità Tradizionali Garantite (STG) che, a distanza di oltre 30 anni dalla

sua introduzione, non ha prodotto i benefici previsti per i produttori e consumatori, poco o per nulla informati addirittura sul significato stesso di STG o sul suo valore.

I numeri delle STG, del tutto incomparabili con quelli delle Indicazioni Geografiche, certificano un evidente insuccesso del fenomeno, le cui norme avrebbero dovuto essere «migliorate, chiarite e rese più efficaci».

Pur a fronte del dichiarato obiettivo del legislatore europeo di «ottenere un regime più comprensibile, efficace e interessante per i potenziali richiedenti», permangono tuttavia le perplessità su una disciplina, di cui ancora si fatica a comprendere il potenziale e rispetto alla quale adeguare paradigmi e interpretazioni proprie della normativa in tema di Indicazioni Geografiche, anche in termini di tutela, non sembra la soluzione ideale per contribuire al successo.

*The recent adoption of Regulation (EU) 2024/11431 has introduced a system for Geographical Indications and has also intervened in the Traditional Specialities Guaranteed (TSG) regime. Despite more than 30 years since its introduction, the TSG regime has not produced the expected benefits for producers and consumers, who are little or not informed about the meaning of TSG or its value.*

*The number of TSGs, which is significantly lower than that of Geographical Indications, indicates a clear failure of the phenomenon, whose rules were intended to be “improved, clarified and sharpened”.*

*Despite the EU legislator’s declared scope of making the scheme “more understandable, operational and attractive to potential applicants”, perplexities remain about a discipline whose potential is still hard to comprehend and with respect to which adapting paradigms and interpretations of the rules on Geographical Indications, also in terms of protection, does not seem the ideal way to contribute to success.*

SONIA CARMIGNANI<sup>1</sup>

*Pacchetto qualità e diritti: una diversa prospettiva*

<sup>1</sup> Accademia dei Georgofili; Università di Siena

Tra le numerose suggestioni che provengono dal Reg. n. 1143/2024, una peculiare prospettiva è aperta dalla configurazione dei diritti.

Il riferimento è, in particolare, ai diritti dei produttori, sia come gruppo organizzato, sia come individui.

Quasi ipnotiche sono due grandi prese di posizione, al riguardo, del legislatore europeo, laddove, da un lato, si rivolge con obiettivi qualificatori

alle indicazioni geografiche in termini di proprietà intellettuale e, dall'altro, istituisce una combinazione apparentemente singolare tra dati personali e registrazione dei segni geografici, accordando ampio spazio alla tutela dei diritti individuali alla riservatezza. E aprendo, per questa via, spunti di riflessione sul ruolo dei diritti dei soggetti coinvolti nell'economia della protezione delle IG.

*Among the numerous suggestions that come from Reg. n. 1143/2024, a peculiar perspective is opened by the configuration of rights.*

*The reference is, in particular, to the rights of producers, both as an organized group and as individuals.*

*Two major positions taken by the European legislator in this regard are almost hypnotic, where, on the one hand, it addresses geographical indications in terms of intellectual property with qualifying objectives and, on the other, it establishes an apparently singular combination between personal data and registration of geographical signs, giving ample space to the protection of individual rights to privacy. And thus opening up food for thought on the role of the rights of the subjects involved in the economy of GI protection.*

